

LA SENTENZA DEL TAR LAZIO CREA ULTERIORI INCERTEZZE.

LA PRIORITÀ RESTI LA TUTELA DEL CLIENTE

Sulle specializzazioni forensi forse serve una nuova legge, ma con chiarezza di obiettivi

STEFANO BIGOLARO

Anche le cose in partenza più interessanti alla lunga stancano. Noi avvocati, potremo mai diventare “specialisti”? E se succederà, lo diventeremo malgrado la giustizia amministrativa? O dovremo invece ringraziarla per il suo apporto?

Dopo quasi un decennio dalla loro (virtuale) istituzione, nulla esiste davvero delle specializzazioni; e chissà se segneranno o no una svolta nella professione forense. Ma di sicuro sono un caso di scuola di come funziona in concreto la giustizia amministrativa.

Andando con ordine: **1.** Il Tar Lazio ha ora annullato il regolamento sulle specializzazioni nella parte in cui colloca il diritto commerciale tra gli indirizzi del settore del diritto

civile (è la sentenza 189 del 3 gennaio, ne ha dato notizia Gennaro Grimolizzi sul *Dubbio* del 5/ 1).

Che un avvocato possa ottenere il titolo di “specialista”, lo prevede la legge. Ma è un regolamento ministeriale, cioè un atto amministrativo, a stabilire quali sono i settori di specializzazione. Ne ha individuati in tutto tredici; e all’interno dei tre più grandi – il diritto civile, il penale e l’amministrativo – ha inserito numerosi indirizzi. E il diritto commerciale è finito non tra i settori ma tra gli indirizzi.

Una scelta giudicata illogica dal Tar Lazio: il diritto commerciale è una materia “generalista”, così estesa che addirittura contiene in sé materie qualificate come settori (in particolare, il diritto della concorrenza). Messa così, e senza pretendere di approfondire qui il tema, la conclusione sembra convincente.

2. Può sembrare una sentenza senza grandi effetti: in fondo riguarda solo un indirizzo sbagliato, e comunque è una pronuncia di primo grado.

Ma impone di rimettere mano al macro- settore del diritto civile, e già così tutto il meccanismo deve essere ripensato.

E poi, a parte la sottovalutazione del diritto commerciale, la sentenza censura proprio la complessiva catalogazione in settori e indirizzi: insomma, se una materia generale come il

diritto commerciale non deve stare negli indirizzi ma nei settori, allora va verificato se altre materie meno generali debbano passare dai settori agli indirizzi.

Del resto – rileva ancora il Tar Lazio – il regolamento non rispetta quanto statuito dal Consiglio di Stato in precedenti sentenze (che lamentavano l'assenza di un criterio logico nell'articolazione dei settori) e pareri (che consigliavano di fare un'analisi del mercato dei servizi legali).

Inutile nascondere: tutto ciò genera incertezza, ed è problematico creare degli specialisti in materie da ridefinire.

3. Il giudice amministrativo torna oggi a incidere su una disciplina che è già, almeno in parte, il prodotto del suo intervento. L'originario regolamento sulle specializzazioni del 2015 è stato infatti riscritto nel 2020 dopo gli ampi squarci aperti in via giudiziaria. Ed è evidente il potere che ha il giudice amministrativo quando annulla norme regolamentari: gli effetti non riguardano solo le parti ma sono generali. Un potere ancor più forte se – come in questa vicenda – il giudice indica anche come devono essere colmati i “buchi” normativi prodotti dalle sue sentenze (potendo poi verificare se le sue indicazioni siano state seguite). C'è inoltre il concorso del Consiglio di Stato, nella sua veste consultiva, alla formazione degli atti normativi. E i suoi due ruoli – di consigliere nella redazione delle norme e poi di giudice delle stesse – ne fanno uno

snodo centrale.

Com'è comprensibile, in questa storia c'è infine l'interesse del giudice amministrativo per la materia (che gli è familiare, trattandosi dei settori dell'ordinamento giuridico). E ciò pure può portare – con le migliori intenzioni – a un coinvolgimento nel merito, e a una sovrapposizione tra preferenze personali e questioni da decidere. Le quali, va ribadito, non c'entrano con l'importanza delle discipline giuridiche – che siano il diritto commerciale, il civile o l'amministrativo – ma con l'attività degli avvocati.

4. Le specializzazioni sembrano dunque bloccarsi di nuovo. E il pensiero che si debba ricominciare è deprimente. È come una tela di Penelope dove tutto viene fatto e disfatto, ma senza alcun obiettivo. Il sistema si rivela vulnerabile. E non è neanche possibile darne la colpa al giudice amministrativo se poi i vizi effettivamente esistono.

Si potrà forse cercare una soluzione definendo per legge settori e indirizzi; ma non sarebbe serio importare nella legge una partizione non rimeditata.

E poi non è soltanto la divisione in settori e indirizzi; è tutta la disciplina nei suoi meccanismi di acquisizione e mantenimento del titolo di specialista che pare ormai troppo difficile da gestire.

5. Nel frattempo, la realtà non aspetta. È impossibile improvvisarsi avvocati in settori sempre più tecnici, davanti a giudici diversi e con riti in continuo cambiamento. È la realtà che – prescindendo dai titoli – impone agli avvocati una formazione specialistica nei settori in cui operano, un continuo aggiornamento e insieme una conoscenza “sul campo”. A pena di far danni agli assistiti e a se stessi.

Fondamentale per questa evoluzione dell'avvocatura è la responsabilità professionale. Tanto più che non può essere eliminata con i tradizionali “escamotage”. Non basta ad esempio l'espressa accettazione da parte del cliente di scelte difensive azzardate: è compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire (Cass. 10864/ 2023).

Dunque non c'è nulla da inventare. La normativa deve tenere conto della realtà, che comunque si impone ma può farlo disordinatamente, senza tutela alcuna per i più deboli (sia tra i clienti che tra gli avvocati). Si tratta di dare all'attività professionale un inquadramento formale meno invasivo possibile, restando ancorati alla ragione per cui lo si fa: quella di orientare chi ha bisogno di un avvocato nella scelta di un professionista adeguato al suo problema. È chiaro che ciò può comportare un effetto di promozione per alcuni professionisti e non per altri. Ma è, appunto, un effetto e non l'obiettivo. E ancor meno l'obiettivo può essere di creare rendite di posizione basate su nuovi titoli, o di assicurare gerarchie tra materie giuridiche o insegnamenti

universitari. Insomma, come sempre: la chiarezza sulle ragioni della normativa è fondamentale per (ri)scriverla bene e renderla poi attuabile.

[Copyright \(c\)2024 Il Dubbio, Edition Il Dubbio](#)

[Powered by
TECNAVIA](#)